

LA MISURA NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA L.175 / 2022 DI CONVERSIONE DEL DL AIUTI TER N. 144 / 2022 PER CONTRIBUIRE A FAR FRONTE AI MAGGIORI COSTI DETERMINATI DALL'AUMENTO DEI PREZZI DELLE FONTI ENERGETICHE

1. PREMESSA

La Legge n. 175 del 17.11.2022 di conversione del DL Aiuti ter n. 144/2022 contenente misure a sostegno delle imprese prevede due misure a sostegno del caro energia in ambito sanitario e sociosanitario. Il presente paragrafo richiama tali misure e disciplina la procedura amministrativa diretta a garantire l'applicazione dell'art. 5 in Regione Campania, previa l'effettiva disponibilità a livello regionale delle relative risorse.

2. LA MISURA DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 175 DEL 17.11.2022 DI CONVERSIONE DEL DL AIUTI TER N. 144 / 2022

Il comma 3) e 4) dell'art 5 della Legge n. 175 del 17.11.2022 di conversione del DL Aiuti ter n. 144/2022 prevede che “ *allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 (...) accedono tutte le regioni e le province e autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente*”.

Il comma 5) del medesimo articolo dispone poi che “ *Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità richiamate nel comma 3 del presente articolo, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione, da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell' equilibrio economico del Servizio sanitario regionale*”.

Possono quindi accedere alla misura esclusivamente gli enti accreditati delle strutture sanitarie e gli enti in forma aggregata rientranti nella rete del sistema di offerta titolari di un budget 2022 assegnato e sottoscritto. Il presente contributo è compatibile con quello previsto dall'art. 8 della medesima legge.

Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5) sopra richiamate le AA.SS.LL. procedono a raccogliere **entro il mese di Luglio 2023** la rendicontazione dell'incremento complessivo sostenuto nel 2022 rispetto al 2021 dei costi per le utenze di energia elettrica e gas relativo alla singola struttura/aggregazione ubicata sul territorio di riferimento, utilizzando a tal fine l'apposito modulo di domanda e autocertificazione, che sarà fornito dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute nel notificare alle ASL la presente delibera.

Al riparto del fondo per AA.SS.LL. si procederà con successivo specifico provvedimento regionale, sulla base delle rendicontazioni del contributo erogato alle strutture private accreditate, che saranno fornite dalle AA.SS.LL. competenti per territorio. In ogni caso la concessione per singola struttura/aggregazione non potrà essere superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato e sottoscritto per la singola struttura/aggregazione per l'anno 2022 al netto dei crediti di imposta già maturati e riscossi.

Il legislatore nazionale richiede quindi che, ai fini del riconoscimento del contributo, deve trattarsi di strutture/aggregazioni che abbiano sottoscritto nel 2022 un contratto con assegnazione di un tetto di spesa (budget) e che lo stesso contratto rientri nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO

In considerazione della circostanza per la quale la concessione del contributo una tantum costituisce una facoltà e non un obbligo delle Regioni, la corresponsione alle strutture private accreditate del contributo, nella misura che dovesse risultare a seguito dell'istruttoria compiuta dalle ASL competenti, non produce in nessun caso interessi di mora.

Il contributo una tantum in applicazione dell'ex art. 5, comma 5, del D.L. Aiuti ter n. 144/2022 sarà concesso alle strutture private accreditate che abbiano sottoscritto un contratto con le ASL per l'esercizio 2022 a condizione che gli interessati rinuncino, tramite apposita dichiarazione, ad eventuali contenziosi già attivati o attivabili, aventi ad oggetto l'entità del contributo medesimo.

4. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 3, 4 E 5 DEL D.L. 144 / 2022, CONV L. 175 / 2022 – C.D. “DECRETO AIUTI TER”

4.1 UNITA' DI OFFERTA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO

In applicazione della norma dell'art 5 della L. 175 del 17.11.2022 di conversione del DL aiuti ter n. 144/2022, rientrano nel campo di applicazione del contributo concesso una tantum sull'esercizio 2022 in relazione ai costi per utenze di energia elettrica e di gas sostenuti nel 2022 rispetto al 2021 dichiarati dalle strutture private accreditate e che hanno sottoscritto con la rispettiva ASL nel 2022 un contratto con assegnazione di un tetto di spesa (budget) rientrante nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8 - quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4.2 TRASMISSIONE DALLE AA.SS.LL. ALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DELLO SCHEMA DI DOMANDA DI CONTRIBUTO IN OGGETTO

Immediatamente dopo la notifica o pubblicazione della presente delibera le AA.SS.LL. trasmettono a tutte le strutture private accreditate ubicate sul proprio territorio e che rientrano nel campo di applicazione del contributo in oggetto (strutture private accreditate titolari di un budget 2022 assegnato e sottoscritto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8 -quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) lo schema di domanda di contributo per la richiesta del contributo in oggetto previsto una tantum sull'esercizio 2022.

La domanda di contributo va presentata sottoforma di dichiarazione resa ai sensi dell'ART. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e va redatta utilizzando l'apposito modulo di domanda e autocertificazione, fornito dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute nel notificare alle ASL la presente delibera (e che le ASL invieranno immediatamente a ciascuna struttura privata accreditata), recante i format dei prospetti per la rendicontazione dei costi sostenuti nel **2021** e nel 2022 per utenze di energia elettrica, di gas e i crediti di imposta maturati nell'esercizio 2022 in relazione alla struttura per la quale è la domanda è presentata.

4.3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE STRUTTURE ACCREDITATE ALLA AA.SS.LL. DI UBICAZIONE DELLA / E UNITA' DI OFFERTA INTERESSATE, REDATTA SU SPECIFICO SCHEMA DI DOMANDA E DI FORMAT DI RILEVAZIONE DEI COSTI PER LE UTENZE

La struttura sanitaria accreditata interessata o, in caso di aggregazione, la struttura HUB, ricevuta dalla propria AA.SS.LL. la comunicazione di cui al paragrafo precedente, può presentare **entro il 15 luglio 2023** la domanda di contributo ex art. 5 recante lo schema con i prospetti di rendicontazione dei costi autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 per utenze di energia elettrica e di gas relativamente alla struttura/unità d'offerta ubicate sul territorio delle singole AA.SS.LL.

4.4 IL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO E ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DA PARTE DELLE AA.SS.LL. A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL RIPARTO DEL FONDO A LIVELLO REGIONALE

L'AA.SS.LL., ricevuta la domanda di contributo da parte dall'Ente accreditato:

- verifica la correttezza della domanda, in termini di utilizzo degli schemi tipo definiti e di completezza in ordine all'effettiva indicazione e compilazione di tutte le informazioni in essi richieste;
- verifica la coerenza e correttezza dei dati indicati dall'Ente accreditato con quelli risultanti agli atti della stessa AA.SS.LL. (es. valore del contratto 2022, tetto dello 0.8% sul valore del contratto);
- verifica che lo schema valorizza un incremento dei costi 2022 rispetto ai costi 2021 sostenuti dall'ente gestore per utenze di energia elettrica e di gas in relazione in relazione alla struttura sanitaria/unità d'offerta sociosanitaria per la quale/le quali la domanda è presentata;
- verifica le dichiarazioni sottoscritte e debitamente compilate dal richiedente.

L'ASL, verificata la correttezza e completezza della rendicontazione ricevuta, provvede alla immediata erogazione del contributo alla struttura privata accreditata. L'ASL, non appena avrà completate le erogazioni, trasmetterà alla Direzione Generale della Tutela della Salute una apposita rendicontazione, dettagliata per singola struttura beneficiaria. La Direzione Generale per la Tutela della Salute provvederà, successivamente con proprio decreto a determinare a liquidare alle ASL il rimborso delle somme da queste erogate ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge n.144/2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.175/2022.